

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3282/90 DELLA COMMISSIONE**

del 14 novembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2430/90 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, ex articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel destinate alla trasformazione è stato fissato a 511 ecu per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta dal regolamento (CEE) n. 2430/90 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, ex articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, è possibile differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che l'aiuto fissato dal regolamento (CEE) n. 2430/90 lascia impregiudicata una successiva differenziazione da decidersi anteriormente al 1° novembre 1990; che è opportuno che tale differenziazione sia basata su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna categoria nella resa media complessiva;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un terzo del rendimento medio, differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto; che le particolari condizioni climatiche del 1990, in particolare la siccità, giustificano una riduzione della resa minima per le uve sultanine e di Corinto nel primo anno di applicazione;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2430/90 è così modificato :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1990/1991, l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato in 511 ecu per ettaro di superficie specializzata e sulla quale è stata effettuata la raccolta.

All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a :

- 1 000 kg di uve secche sultanine;
- 750 kg di uve secche di Corinto;
- 200 kg di uve secche delle varietà Moscatels,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la resa minima è fissata a 500 kg per le uve sultanine e a 375 kg per le uve di Corinto.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

2. È aggiunto l'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 20.